

Publicato il 26/05/2025

N. 10007/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07016/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7016 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

(Omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Dinelli, Maria Eugenia Albé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

SNA- Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Ministro per la Pubblica Amministrazione, Cineca - Consorzio Interuniversitario, non costituiti in giudizio;

nei confronti

(Omissis), (Omissis), (Omissis), non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare,
quanto al ricorso introduttivo*

- della seconda prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentocinquantadue allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentonovantaquattro dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;
 - del verbale n. 7 e dei verbali nn. 43 e 49 della Commissione esaminatrice, nella parte in cui ha fatto proprie le valutazioni della seconda prova scritta fornite dalla Società (Omissis) degli esiti della seconda prova scritta della ricorrente dell'elenco degli ammessi all'orale;
 - dell'atto di affidamento in house sottoscritto in data 8 maggio 2023 tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e il CINECA avente ad oggetto il supporto per la realizzazione delle attività connesse allo svolgimento della procedura concorsuale relativa al nono corso concorso;
 - della determina a contrarre e di affidamento di CINECA n. 4 del 10 maggio 2023 e della determina di autorizzazione di modifiche contrattuali n. 2 del 16 ottobre 2023;
 - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riferimento all'art. 7, comma 2, del bando, laddove interpretato nel senso che la 3 prova in-basket non consisterebbe in un elaborato, e al provvedimento o ai provvedimenti, di estremi sconosciuti, con cui sono state approvate le tracce predisposte per la seconda prova scritta dalla Società (Omissis);
 - nonché dell'atto di approvazione della «Nota metodologica – Risposte più efficaci – In-basket per il 9° Corso-Concorso SNA» fornita dalla Società (Omissis) e, per quanto occorrer possa, della nota metodologica stessa;
- nonché per l'annullamento del diniego parziale all'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dalla Dott.ssa Fazzina e la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a ostendere tutta la documentazione richiesta;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della graduatoria del concorso, pubblicata sul sito web istituzionale della SNA in data 28 giugno 2024;
- del verbale n. 6 della Commissione, conosciuto in data 24 luglio 2024 in seguito al deposito in giudizio da parte dell'Amministrazione resistente dell'approvazione della Relazione tecnica del 4 ottobre 2023 di (Omissis), recante «Aspetti metodologici relativi alla prova In-Basket predisposta da (Omissis) srl per la prova scritta del IX Corso-Concorso SNA»;
- nonché, per quanto occorrer possa, della relazione stessa, conosciuta in data 24 luglio 2024 in seguito al deposito in giudizio da parte dell'Amministrazione resistente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Sna - Scuola Nazionale dell'Amministrazione e della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all'esame del Collegio la ricorrente si duole degli atti in epigrafe indicati, chiedendone l'annullamento in ragione della illegittimità degli stessi, dedotta sulla base dei seguenti motivi:

“1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2, e 14 (ratione temporis vigente) del d.p.r. n. 487 del 1994. Violazione e falsa applicazione dell'art. 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. Violazione dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 80 del 2021. Violazione e falsa applicazione delle “Linee guida di accesso alla dirigenza pubblica”, adottate con decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 28 settembre 2022. Eccesso di potere per

travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per manifeste illogicità e irragionevolezza”.

Con il presente motivo di gravame la parte ricorrente si lagna della circostanza secondo la quale, per quanto l'art. 7, comma 2, del bando del concorso *de quo* prevedesse espressamente ed inequivocabilmente che sarebbe stata sottoposta ai candidati, quale seconda prova scritta, una prova di tipo “in-basket”, che è una prova a risposta aperta, l'Amministrazione avrebbe sottoposto loro un “test situazionale” a risposta chiusa. In luogo di un test standardizzato, l'Amministrazione, nel rispetto del bando di concorso, avrebbe dovuto sottoporre al candidato, quale prova “in basket”, un quesito in esito al quale lo stesso candidato avrebbe dovuto poter produrre un elaborato, nell'ambito del quale “*identificare i problemi, stabilire le priorità, organizzare le attività, motivando le decisioni prese*”, secondo quanto indicato dal sottoparagrafo 2, lett. a), delle Linee Guida del Ministero della Pubblica amministrazione, da sottoporre alla valutazione della Commissione.

In secondo luogo contesta che il contesto organizzativo della traccia proposta sarebbe estraneo alle «complessità proprie delle strutture amministrative pubbliche» previste dalle Linee Guida, riferendosi ad un'azienda privata. Inoltre la figura individuata dalla traccia sarebbe gerarchicamente superiore al dirigente di II fascia al cui reclutamento mira il corso concorso.

“2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 6, del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.p.r. n. 487 del 1994. Violazione e falsa applicazione del principio meritocratico. Violazione dell'art. 19 del d.p.r. n. 272 del 2004. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto grave d'istruttoria. perplessità dell'azione amministrativa. violazione del principio “human in the loop” in relazione alle attività di correzione, con modalità automatizzate, della seconda prova”.

La ricorrente, con il presente motivo di doglianza, deduce che la società esterna (Omissis) avrebbe finito per sostituirsi alla Commissione in tutte le attività relative alla progettazione e valutazione della seconda prova scritta. La

Commissione si sarebbe, così, sottratta all'attività di valutazione delle prove sostenute dai candidati, essendosi limitata a "prendere atto" delle valutazioni svolte da (Omissis) sulle prove sostenute dai candidati.

Inoltre illegittimamente la valutazione delle prove sarebbe stata effettuata con sistemi automatizzati, pur essendo, secondo il bando, tale valutazione un esclusivo onere della Commissione.

Infine la ricorrente contesta la condotta serbata dalla Commissione di concorso nella valutazione della prova "in basket", in occasione della quale, in tesi, la stessa avrebbe disapplicato i criteri di correzione predeterminati, comunque illegittimi in quanto mancanti del peso attribuito a ciascuno, e per non essere stati fissati dalla stessa Commissione ma dalla società (Omissis). In particolare, la parte ricorrente si duole della dedotta mancata corrispondenza fra i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione in occasione del verbale n. 7 dell'11 ottobre 2023 e quelli indicati in calce a ciascuno dei test corretti.

"3. In subordine rispetto ai precedenti motivi di ricorso: violazione del principio di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento, difetto grave di istruttoria e per illogicità e irragionevolezza manifeste".

Secondo la prospettazione ricorsuale la prova avrebbe presentato un elevato grado di ambiguità, in quanto per ogni domanda le opzioni possibili di risposta erano innumerevoli e spesso non facilmente distinguibili tra loro. La ricorrente si duole, pertanto, del punteggio attribuitole in relazione alle risposte formulate con riguardo ad alcuni specifici quesiti, contestando la modalità di valutazione della sua scelta.

2. Si sono costituite le Amministrazioni resistenti, opponendosi all'accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. In vista della Camera di Consiglio del 30 luglio 2024 le Amministrazioni resistenti hanno depositato memoria difensiva, eccependo l'inammissibilità del gravame in quanto *"nella denegata ipotesi in cui il ricorso principale, fosse ritenuto fondato, va da sé che l'intera procedura sarebbe vizziata e, come tale, illegittima"*. Non sussisterebbe, dunque, in capo alla ricorrente l'interesse al ricorso, in quanto

l'eventuale accoglimento delle censure provocherebbe l'annullamento dell'intero bando ed investirebbe la procedura nella sua globalità. Hanno, altresì, eccepito il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dedotto l'infondatezza del gravame.

4. Alla Camera di consiglio del 30 luglio 2024, la discussione della istanza cautelare è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 24 settembre 2024, per consentire la proposizione dei motivi aggiunti.

5. Con motivi aggiunti notificati in data 2 settembre 2024 la parte ricorrente ha, altresì, impugnato gli atti in epigrafe indicati, deducendone l'illegittimità siccome derivata dalla illegittimità degli atti concorsuali gravati con il ricorso introduttivo.

5. In esito alla Camera di Consiglio del 24 settembre 2024, fissata per la discussione dell'istanza cautelare formulata sia nel ricorso che nei motivi aggiunti, nonché per la discussione dell'istanza *ex art 116 c.p.a.*, con ordinanza n. 4403 del 27 settembre 2024, l'istanza cautelare formulata nel ricorso e nei motivi aggiunti è stata rigettata. In esito alla stessa Camera di Consiglio, con ordinanza collegiale n. 19269 del 4 novembre 2024 è stata, invece, accolta l'istanza *ex art 116 c.p.a.* formulata pedissequamente al ricorso.

6. In vista della udienza pubblica del 6 maggio 2025 le parti hanno depositato proprie memorie conclusive.

7. Alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il ricorso è infondato e va rigettato e tanto consente di prescindere dalla eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente.

9. Preliminarmente il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ad avviso del Collegio, infatti, come già concluso con precedente dal quale non v'è ragione di discostarsi, *“in tema di controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di atti adottati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, la legittimazione passiva spetta unicamente alla SNA, in quanto ente che, in forza degli artt. 28, d.lgs. n. 165/01 e 3, d.P.R. n. 70/13 (Regolamento recante riordino del sistema di*

reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), espressamente bandisce la procedura selettiva e adotta gli atti inerenti la procedura concorsuale” (Tar Lazio Roma, sez. IV Ter, 2 maggio 2024 n. 8767).

10. Nel merito l'infondatezza del ricorso emerge con riguardo a tutti i profili di doglianza.

10.1. In particolare, quanto al motivo *sub* 1, va da subito premesso che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del bando relativo al concorso per cui è lite: *"La seconda prova scritta, di tipo "in-basket", della durata di due ore, è volta ad accertare le capacità e attitudini dei candidati con riferimento alle competenze indicate nell'art. 5, comma 2, attraverso la simulazione di situazioni di lavoro che richiedono l'esercizio del ruolo dirigenziale in un contesto organizzativo".* Le Linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica, di cui al D.M. 28 settembre 2022 ed alle quali il bando si è rifatto, prevedono espressamente, a pagina 20, che, *“Relativamente alle prove scritte, tenendo fermo il numero stabilito dalle disposizioni vigenti per lo specifico concorso, potrà essere richiesto ai candidati di sviluppare uno o più elaborati da cui risulti possibile rilevare sia la corretta trattazione di problematiche direttamente riferibili alla conoscenza delle materie stabilite dal bando sia la capacità di fornire soluzioni appropriate in rapporto a determinate complessità proprie delle strutture amministrative pubbliche. La proposizione di tematiche e quesiti che pongano i candidati nella condizione di dover individuare, motivare e formulare risposte congruenti con gli obiettivi attesi consentirà alla commissione esaminatrice di rilevare, oltre al livello di conoscenza degli argomenti, anche gli aspetti essenziali del profilo attitudinale, quali: le capacità di risoluzione dei problemi, la visione sistemica, il pensiero strategico, l'orientamento al risultato etc. A tal fine si raccomanda di utilizzare, almeno per una delle prove scritte, una prova di carattere situazionale quali l'in-basket, lo studio di caso o i casi gestionali descritti nel Capitolo 2.3 delle presenti Linee guida”.*

È evidente da tale raccomandazione che la prova “in basket” ben potesse essere strutturata, come lo è stata, mediante la proposizione di *“di tematiche e*

quesiti” con l’obiettivo di mettere il candidato nelle condizioni di fornire “risposte congruenti con gli obiettivi attesi”. In tal senso l’individuazione di risposte da opzionare in sede di risoluzione del quesito, in luogo della risposta aperta, nello specifico contesto di prova, ha favorito il momento valutativo, rendendo omogenei gli elementi considerati per tutti i candidati, posti tutti dinanzi alle medesime possibili situazioni, rispetto alle quali agli stessi è stato chiesto di assumere quelle decisioni ritenute indicative del grado di capacità manageriale che la prova intendeva scrutinare. La strutturazione della prova mediante quesiti a risposte predefinite (a loro volta idonee, ciascuna, a proporre al candidato uno scenario da gestire, con altrettante soluzioni da opzionare fra quelle propostegli) risulta, dunque, compatibile con le precipue finalità della prova “in basket” e con il sistema di valutazione *Assistment center* al quale la prima appartiene.

10.2. Quanto a motivo *sub 2*, va rilevato che la Commissione, con riguardo alle sei competenze da valutare attraverso la prova “in basket”, per come individuate a partire dal «Modello di competenze dei dirigenti della PA italiana» previsto nelle «Linee guida di accesso alla dirigenza pubblica», adottate con decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 28 settembre 2022 e riportate all’articolo 5 del bando, ha scelto ed indicato, nel verbale n. 7/2023, i quattro indicatori comportamentali attraverso i quali verificare il possesso di ciascuna delle ridette sei competenze.

Parte integrante del menzionato verbale è, poi, la relazione della società (Omissis) del 4 ottobre 2023 nella quale viene specificata la matrice “*item x competenza*”, che rappresenta l’incrocio tra ogni item della prova e le competenze stimulate (come previste nel bando e specificate dalla Commissione), elaborata secondo lo standard definito dalla Norma UNI/ISO 10667 “Assessment Service Delivery” per la quale la ridetta società risulta certificata, nonché la scala di attribuzione dei relativi punteggi.

Con l’approvazione della nota metodologica predisposta da (Omissis) S.r.l. e recante i due parametri di valutazione (l’uno quali-quantitativo basato sulla

misurazione della qualità e completezza nell'esecuzione della prova e l'altro qualitativo basato sulla media tra il livello di efficacia e di frequenza delle competenze stimulate dalla prova) ed il metodo di generazione del risultato della prova (anche mediante puntuale indicazione del sistema di attribuzione dei punteggi), la Commissione ha, dunque, fatto propria la metodologia di correzione e valutazione della prova ivi indicata.

Se ne inferisce che la fissazione dei profili di scrutinio e, quindi, delle *skills* oggetto di indagine mediante la prova "in basket", peraltro avvenuta correttamente in data antecedente alla prova stessa, in uno con la previa condivisione ed adozione, da parte della Commissione, del criterio di correzione (costituito dalla matrice "*item x competenza*" e dalla scala dei punteggi), soddisfa, per la tipologia di prova, l'esigenza di predeterminazione dei criteri di valutazione da parte di quest'ultima: i venti *items* sulla base dei quali è stata progettata la prova di che trattasi da parte della società (Omissis) rappresentano l'applicazione di una metodologia certificata preordinata ad assicurare una osservazione congruente rispetto a tutte le sei competenze che la prova "in basket" si prefigge di indagare.

La metodologia predisposta da (Omissis) è stata, infatti, elaborata sulla base della norma "*Psychological Assessment - UNI/ISO 10667 - Assessment service delivery. Procedures and methods to assess people in work and organizational settings*", redatta dal comitato tecnico internazionale ISO. Trattasi di un documento che stabilisce i requisiti e le linee guida per i clienti che lavorano con uno o più fornitori di servizi per effettuare la valutazione di un individuo, di un gruppo o di un'organizzazione per scopi lavorativi, rispetto al quale la società (Omissis) è in possesso di documentata certificazione.

A fronte di ciò e, pertanto, della metodologia certificata, e per questo non revocabile in dubbio, utilizzata da (Omissis), soggetto esterno della cui competenza si è solo avvalsa la Commissione nella strutturazione della prova (senza sostituzione alcuna nel ruolo valutativo), le doglianze di parte

ricorrente rivolte a censurare la indeterminatezza dei criteri di valutazione non colgono nel segno.

Non coglie nel segno nemmeno la rappresentazione della parte ricorrente secondo la quale l'individuazione dei criteri di valutazione della prova sarebbe stata delegata ad (Omissis), dal momento che, come già detto, rispetto alla puntuale definizione, da parte della Commissione, degli indicatori comportamentali, quali criteri di valutazione delle scelte dei candidati in relazione a ciascuno di essi, la descrizione dei punteggi presente in calce alla versione stampata della prova "in-basket" costituisce solo una legenda della scala dei punteggi 0-4 (scala Lickert) propria della valutazione della prova; legenda redatta nel rispetto ed in coerenza con il sistema di graduazione dei punteggi presente nella nota metodologica di (Omissis), comunque approvata e fatta propria, quale documento tecnico, dalla Commissione, nel verbale n. 7/2023.

Tanto detto, con riguardo alle critiche rivolte allo scenario sottoposto al candidato, in tesi non corrispondente a quello proprio della struttura organizzativa pubblica ma, piuttosto, aderente alla dimensione aziendale privata, ciò che va rilevato è che il ventaglio di scelte sottoposte al candidato ne garantiva la valutazione a prescindere dal contesto (pubblico o privato) simulato, essendo la prova rivolta a testare il possesso delle competenze manageriali ritenute necessarie alla posizione per la quale si concorreva e alla verifica di quelle skills, predeterminate dalla Commissione nel più volte richiamato verbale n. 7/2023, proprie di figure apicali e non diversamente configurabili a seconda del diverso ambito pubblicistico o privatistico in cui si applicano.

D'altronde la circostanza che anche la pubblica Amministrazione debba orientare la sua azione ad una logica efficientista e adeguare la propria azione ai principi di economicità ed efficacia (art. 1 Legge n. 241/1990) ha determinato la progressiva acquisizione nella stessa Amministrazione di istituti e regole proprie del diritto privato - e, particolarmente, della logica

imprenditoriale privata -, caratterizzati da un immediato contatto con la realtà economica e da un dinamismo tale da assicurarle uno spiccato adattamento a questa, con conseguente istituzionalizzazione di un nuovo modo di concepire la funzione amministrativa e la stessa figura apicale alla quale tale funzione è affidata. Nel nuovo assetto ordinamentale, infatti, il dirigente amministrativo, quale *public manager*, è chiamato ad operare e ad essere valutato, nella sua *performance*, secondo criteri non più meramente burocratico - giuridici, bensì, ai sensi di quanto previsto da d.lgs n. 150/2009, secondo i diversi criteri di efficienza, di efficacia, di qualità e con riguardo ai risultati conseguiti dalla sua gestione al pari del manager privato.

Infine, quanto alla contestata correzione solo informatica della prova, va rilevato che l'utilizzo della strumentazione digitale nelle procedure concorsuali è espressamente prescritta dall'articolo 13 del d.P.R. n. 487/1994. Tale utilizzo, tuttavia, non comporta l'elisione della correzione ad opera dell'uomo nella fattispecie non avvenuta. E tanto è evidente se si considera che la graduazione dei punteggi attribuibili da 0 a 4 segue, come detto innanzi, le chiare indicazioni metodologiche della società (Omissis) fatte proprie dalla Commissione e fa, comunque, riferimento, quale obiettivo valutativo, agli indici comportamentali ed ai relativi profili di indagine relativi a ciascuno di essi, siccome approvati dalla Commissione con il verbale n. 7/2023.

10.3. Quanto al motivo *sub* 3, con lo stesso la parte ricorrente si duole dei contenuti della seconda prova scritta, assumendone, sotto vari aspetti, l'inidoneità a consentire l'accertamento delle capacità oggetto di indagine. Va da subito rilevato che la formulazione e la individuazione delle risposte relative a quesiti del tipo situazionale, del cui più ampio *genus*, dal punto di vista del comune punto di valutazione, fa comunque parte la prova "in basket", è riservata alla sfera di discrezionalità tecnica della Commissione di concorso e rispetto ad esse questo giudice ha un sindacato limitato a profili di macroscopica illogicità ed irragionevolezza.

Tanto premesso, le doglianze di parte ricorrente risultano rivolte a stimolare la rinnovazione della valutazione della prova dei candidati e, in particolare, della ricorrente ad opera di questo giudice, al quale, tuttavia, tale valutazione è inibita; e ciò in assenza di profili di manifesta irrazionalità degli elementi costitutivi della seconda prova scritta, che, nella sua impostazione, con riguardo sia alla strutturazione del singolo *item* sia alle opzioni sottoposte ai candidati medesimi, risulta coerente con gli indicatori comportamentali definiti *ex ante* dalla Commissione. D'altronde la prova "in basket" rappresenta uno strumento di valutazione proprio della metodologia scientifica di *Assessment center*, per l'utilizzo della quale sono richieste documentate certificazioni.

La società (Omissis), possedendo questa certificazione, è soggetto avente titolo ad operare attraverso il ricorso agli strumenti di *Assessment center*: al riguardo parte ricorrente non documenta né allega, sul piano scientifico, la sussistenza di elementi di contraddizione ed incoerenza fra la struttura della prova come generata da (Omissis) e la metodologia di *Assessment center* né la violazione della norma "*Psychological Assessment - UNI/ISO 10667 - Assessment service delivery. Procedures and methods to assess people in work and organizational settings*", come redatta dal comitato tecnico internazionale ISO ed integrante la linea guida internazionali per la specifica attività svolta dalla citata società. Con la conseguenza che, in assenza di puntuale contestazione, la circostanza che la progettazione della prova sia avvenuta da parte di società in possesso di specifica certificazione di qualità per tale attività non può che far presumere la conformità della prova stessa ai criteri metodologici propri della norma "*Psychological Assessment - UNI/ISO 10667*".

11. In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e vanno rigettati.

12. Le spese possono essere compensate, attese la peculiarità e la novità delle questioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e come integrato da motivi aggiunti:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica;
- lo rigetta;
- compensa integralmente le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

L'ESTENSORE
Monica Gallo

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO